

N. 2962

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **DIANA Lino, FUSILLO, COVIELLO**  
e **ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

---

Integrazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  
e successive modifiche, in materia di accessi carrabili  
ai fondi rustici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, venne modificato il regime delle esenzioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilito dal testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175: in particolare fu soppressa l'esenzione dalla tassa per i passi carrabili per l'accesso ai fondi rustici, sicchè diverse amministrazioni locali dovettero procedere per gli anni 1994 e 1995 a deliberare l'applicazione della tassa anche a detti passi.

In tale modo si è assoggettata a tassazione di ingente importo una fattispecie, quella degli accessi carrabili ai fondi rustici ed alle case rurali, mai prima d'allora tassata, proprio per la sua natura; con l'aggravante che gli agricoltori, proprio perchè da sempre sgravati da tale onere, di certo non hanno potuto far caso agli avvisi con i quali, appunto per gli anni 1994-95, le amministrazioni locali hanno reso nota la obbligatorietà di regolarizzare le occupazioni di suolo pubblico, pena, in difetto, le sanzioni previste dalla legge (duplicazione della tassa, interessi di mora, spese di notifica, eccetera).

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge finanziaria '96 (legge 28 dicembre 1995, n. 549) e precisamente dell'articolo 3, comma 63, lettera *a*), fu data facoltà ai comuni ed alle province di «stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili»; inoltre, alla lettera *d*) dello stesso

comma, fu attribuita alle stesse amministrazioni la facoltà di dare alle deliberazioni di cui sopra «anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa». Con il recente decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, all'articolo 6-*quater*, la retroattività è stata portata fino al 1° gennaio 1988. Quindi per quelle amministrazioni che si trovarono, nel 1994-1995, a dover deliberare la applicazione della tassa, non è possibile fare marcia indietro avendo a suo tempo deliberato tale applicazione. E ciò pur in presenza di situazioni di drammatica indigenza tra la nostra gente dei campi, e tra essi i proprietari - e sono la gran parte - di piccolissimi appezzamenti di terreno la cui coltivazione a malapena è capace di garantire la mera sopravvivenza.

Ad oggi gli uomini dei campi si vedono recapitare all'improvviso cartelle di pagamento che, maggiorate degli oneri di cui sopra, recano importi di gran lunga superiori, ad esempio, a quello della loro pensione mensile di vecchiaia o di invalidità.

E ciò è sommamente ingiusto.

Con il presente disegno di legge si intende ripristinare la precedente esenzione, con decorrenza retroattiva all'anno 1994, e cioè al primo anno di entrata in vigore della norma che cancellò detta esenzione anche per gli enti che dovettero deliberare l'applicazione dell'imposta negli anni '94-95.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici».

## Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 è efficace a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

